

Spett.le

Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas  
Direzione Infrastrutture  
Piazza Cavour, 5  
20121 - Milano

**Oggetto: osservazioni e proposte sul documento per la consultazione 56/2013/R/GAS (criteri di determinazione del costo riconosciuto dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione)**

Pieve di Soligo, 15 aprile 2013

Spett.le Autorità,

presentiamo nel seguito le nostre osservazioni alle proposte contenute nella Parte IV, Capitolo 14 del Documento per la Consultazione in oggetto, riguardanti la determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette di località.

Si richiede a codesta Autorità di mantenere la segretezza sull'intero contenuto della presente lettera in quanto, ove divenisse di pubblico dominio e fosse conosciuto dai nostri potenziali concorrenti, potrebbe fornire loro un vantaggio competitivo, influenzando la loro strategia di partecipazione alle gare d'ambito.

Per agevolare la lettura della lettera, sono riportati in grassetto i passi del documento e, nell'immediato seguito, i relativi commenti.

***Documento per la consultazione 56/2013/R/gas dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas: paragrafo determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette di località (testo e osservazioni)***

**14.7 L'Autorità nel documento 341/2012 ha prospettato l'ipotesi di confermare il criterio generale di valutazione del capitale investito di località basato sul metodo del costo storico rivalutato.**

**14.8 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha valutato positivamente tale ipotesi.**

Ascopiave S.p.A. ritiene che tale ipotesi sia in linea di principio condivisibile.

Tuttavia evidenzia che tale metodo di valutazione appare adeguato soltanto nel caso in cui il distributore disponga della stratificazione completa dei costi storici di costruzione / realizzazione dei cespiti.

Nel caso di mancata disponibilità della stratificazione, l'attuale regolazione prevede che possano trovare riconoscimento tariffario i valori contabili dei cespiti iscritti in occasione di operazioni di aggregazione aziendale o di costituzione di aziende speciali (articolo 13 del



RTDG), purch  avvenute in data precedente al 31 dicembre 2003. Tali valori contabili si basano per lo pi  su valutazioni peritali, in cui trova rilievo il concetto di costo di ricostruzione degli impianti che, come noto,   differente dalla nozione di costo storico effettivo di costruzione.

La possibilit  di ricorrere a fonti informative che hanno un significato diverso determina inevitabilmente una disomogeneit  dei risultati ottenuti nelle valutazioni del capitale investito tariffario, creando delle discriminazioni tra localit  tariffarie e operatori.

In particolare, il fatto che la mancata disponibilit  dei dati storici stratificati consenta il ricorso a valori alternativi soltanto nell'ipotesi in cui essi siano originati da specifiche operazioni straordinarie, penalizza quelle aziende che non siano state interessate da tali operazioni, favorendo le altre.

Le suddette osservazioni portano Ascopiave S.p.A. a considerare favorevole qualsiasi soluzione regolamentare che contribuisca a ridurre le disomogeneit  indicate.

**14.9 Un soggetto ha segnalato una criticit  emersa nell'ambito del terzo periodo regolatorio, consistente nel fatto che solo ad alcune categorie di aziende sarebbe stato concesso, in presenza di determinate circostanze, di avvalersi, per il calcolo della RAB di inizio periodo, di dati economici derivati da valutazioni peritali relative agli impianti gestiti. Come indicato dallo stesso soggetto che ha formulato tali osservazioni, il giudice amministrativo non ha ritenuto meritevoli di accoglimento tali doglianze.**

A giudizio di Ascopiave S.p.A., il problema segnalato dall'operatore   effettivo, come peraltro gi  anticipato al punto precedente.

I dati di perizia non riflettono infatti i costi storici di costruzione della rete, ma sono determinati a partire da valori di ricostruzione ad oggi degli impianti.

Peraltro   giusto osservare che in taluni casi i valori di perizia riconosciuti - soprattutto se riferiti ad operazioni di acquisizione aziendale regolati per cassa - corrispondono a valori effettivamente pagati dalle societ  che attualmente gestiscono il servizio, e quindi rappresentano dei costi di investimento realmente sostenuti su cui le societ  contano di ottenere un ritorno economico.

Fatte queste premesse, Ascopiave S.p.A. rileva che tutte le criticit  evidenziate - che portano a valutazioni del capitale investito non esattamente omogenee per tutte le localit  tariffarie - dovrebbero essere sostanzialmente risolte dalla normativa introdotta dal decreto legislativo n. 93/11, che consentir  di recuperare le differenze emergenti tra i valori di rimborso (VIR) e i valori attuali del capitale investito tariffario di localit  (RAB).

Si ritiene che tale previsione normativa corrisponda perfettamente al principio secondo cui gli investimenti sostenuti dal distributore per acquisire la gestione del servizio - in quanto rappresentano una condizione fondamentale posta a base della gara per l'affidamento - debbono trovare una adeguata remunerazione tariffaria, pena la strutturale insostenibilit  economica delle offerte presentabili e quindi la totale inefficacia dei meccanismi di selezione competitiva imposti dalla normativa liberalizzatrice.

Tale soluzione legislativa appare peraltro del tutto coerente con l'attuale impianto regolatorio che - riconoscendo la rilevanza di valutazioni peritali predisposte in occasione di acquisizioni aziendali o di altre operazioni societarie - a maggior ragione dovrebbe garantire pieno riconoscimento a dei valori di rimborso che hanno la caratteristica di:

- essere sanzionati da un formale accordo tra i gestori uscenti e gli enti locali concedenti e quindi essere stati definiti in contraddittorio (a differenza dei valori di perizia originati da operazioni societarie, che normalmente non sono stati condivisi dagli enti locali);
- essere dei valori dati, in quanto estranei alla volontà dei concorrenti che decidono di partecipare alla gara.

**14.10 Secondo il medesimo soggetto, le gara d'ambito risulteranno tanto più equilibrate, tanto minore sarà, nel suo complesso, l'entità del differenziale tra VIR e RAB. Sulla base del presupposto che i valori desumibili dalle perizie consentirebbero di meglio approssimare il reale valore industriale dei beni, il soggetto propone di riconsiderare parzialmente quanto stabilito nell'articolo 13 della delibera 159/08, consentendo, all'inizio del prossimo periodo regolatorio, alle aziende che potessero dimostrare di disporre di perizie asseverate prima dell'entrata in vigore della stessa deliberazione 159/08, di utilizzare i dati di perizia per la ricostruzione della RAB iniziale di periodo. Tale misura avrebbe, tra gli altri vantaggi, quello di ridurre l'entità del differenziale VIR/RAB, con esiti positivi sia sullo svolgimento della gara, sia sul livello di oneri da trasferire al mercato finale, risultando tali oneri distribuiti su vite tecniche di 50 anni, rispetto ai 12 anni di durata dell'affidamento conseguente alla prima gara.**

#### Differenza tra VIR e RAB ed equilibrio di gara

Ascopiave S.p.A. condivide solo parzialmente l'affermazione secondo cui il contenimento dei differenziali tra VIR e RAB renderebbe le gare più equilibrate.

Per gli operatori concorrenti, infatti, l'entità del differenziale tra VIR e RAB - posto che venga riconosciuto integralmente e correttamente in tariffa - è da ritenersi assolutamente indifferente rispetto alla convenienza di partecipare alle gare.

Per evitare che tale differenza diventi un potenziale onere improprio - e quindi un immotivato svantaggio competitivo per alcuni concorrenti e un vantaggio per altri - è necessario che la regolazione tariffaria preveda:

- 1) un suo recupero graduale nel tempo (tramite un processo di ammortamento pluriennale);
- 2) una remunerazione annuale sulla parte residua non recuperata pari al costo medio ponderato del capitale aziendale (WACC) e pertanto esattamente allineata al tasso di rendimento riconosciuto sulla RAB;
- 3) un'applicazione a tutte le località tariffarie, a prescindere dall'esito delle gare d'ambito e quindi dall'eventuale passaggio o meno della titolarità delle concessioni da un operatore ad un altro.

Le condizioni sopra descritte sono fondamentali per garantire alle gare delle condizioni di appetibilità economica (condizione al punto 2) e di pari trattamento tra i concorrenti

(condizione al punto 3), salvaguardando l'efficacia dei meccanismi di concorrenza economica, che altrimenti risulterebbero svuotati nella loro sostanza.

#### Valore assoluto del VIR

Ascopiave S.p.A. ritiene che la possibilità di partecipare alla gara da parte di un operatore, più che dalla differenza VIR-RAB, dipenda dall'entità in valore assoluto del VIR.

Un elevato valore di VIR infatti limita il numero dei potenziali concorrenti, data l'oggettiva difficoltà di molti operatori ad accedere al credito, a causa della loro corrente struttura finanziaria.

#### Differenza VIR-RAB e sconti tariffari

L'esistenza di una differenza tra VIR e RAB rappresenta una condizione che di fatto conferisce un maggiore peso alla competizione economica tra gli operatori, consentendo a quelli che sono più efficienti di offrire - a parità di target di redditività dell'investimento - degli sconti tariffari più elevati.

La scelta operata dalla normativa di commisurare l'entità massima degli sconti tariffari alle differenze tra VIR e RAB determina peraltro, ad avviso di Ascopiave S.p.A., una differenziazione immotivata delle condizioni competitive tra i vari ambiti, con potenziali effetti distorsivi sulla concorrenza.

Dato che la possibilità di offrire degli sconti tariffari non è collegata in alcun modo alle differenze tra VIR e RAB, quanto piuttosto alle efficienze economiche che gli operatori possono dimostrare sui costi correnti di gestione o sui costi degli investimenti (laddove si dovesse adottare una tipologia di valutazione a costi standard - metodo MEAV), sarebbe stato preferibile che la normativa parametrizzasse gli sconti al Vincolo dei Ricavi complessivo della gestione o, meglio, alle sue componenti a copertura dei costi operativi (CO) o dei costi di ammortamento (AMM).

In tal caso, per eliminare dal principio la possibilità che venissero formulate delle offerte anomale, che non consentono l'equilibrio economico-finanziario dei gestori, la normativa avrebbe dovuto allo stesso tempo indicare un livello percentuale massimo di sconto.

#### Allineamento dei valori di VIR e di RAB

Ascopiave S.p.A. trova interessante e condivide la proposta di allineare i valori di VIR a quelli di RAB, soprattutto perché ciò mitigherebbe gli impatti sui livelli tariffari di breve periodo che deriverebbero da un riconoscimento della differenza tra i due valori in un periodo di tempo troppo breve. Allineando i due valori, il differenziale tra il VIR e valore originario di RAB potrebbe infatti essere recuperato in un periodo di tempo maggiore (in quanto presumibilmente collegato alle vite utili tariffarie dei cespiti) rispetto alla durata della concessione (che è pari ad un massimo di 12 anni).

Tale effetto di mitigazione sarebbe ancora più significativo se si considera che l'ipotesi alternativa potrebbe determinare degli incrementi più concentrati nel tempo, laddove gli accordi definitivi sugli impianti dovessero essere perfezionati in un momento successivo all'inizio della gestione dell'ambito - dopo la conclusione di contenziosi tra enti locali e



gestori uscenti che potrebbero trascinarsi anche per anni - con il rischio, dando una interpretazione rigida della normativa, di dover riversare gli oneri collegati alla differenza tra VIR e RAB in un periodo più breve dei 12 anni, corrispondenti alla durata massima della concessione.

**14.11 L'Autorità ritiene opportuno sviluppare alcune riflessioni in relazione a tali valutazioni e alle relazioni tra criteri di valorizzazione dei cespiti ai fini regolatori e modalità di riconoscimento al gestore entrante dell'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso, come determinato dal decreto n. 226/11, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare, l'Autorità intende affrontare, congiuntamente i temi dei criteri di valorizzazione del capitale investito di località ai fini regolatori e quello del riconoscimento in tariffa della differenza tra VIR e RAB ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 93/11, che nel documento 341/2012 erano stati trattati separatamente.**

Tale decisione dell'Autorità appare opportuna, visto che le tematiche sono strettamente collegate.

#### **Accertamento della differenza tra VIR e RAB**

**14.12 Sulla base del comma 14 dell'articolo 5 del decreto n. 226/11, qualora il valore di rimborso al gestore uscente superi di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciuto dalla regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità. Eventuali osservazioni dell'Autorità sull'applicazione delle previsioni contenute nel regolamento al valore di rimborso dovranno essere rese pubbliche.**

#### **Confronto tra valori di VIR e di RAB**

Sul punto Ascopiave S.p.A. osserva che, stante le criticità della regolazione tariffaria attuale e la disomogeneità dei risultati derivanti dalla sua applicazione, uno scostamento significativo tra valori di VIR e valori di RAB potrebbe dipendere non tanto da una sopravvalutazione del VIR quanto, viceversa, da una sottovalutazione della RAB, soprattutto per l'impossibilità da parte di alcune aziende di avere accesso ad una stratificazione completa del costo storico dei cespiti e della contestuale impossibilità di valersi di dati di perizia.

In molti casi, inoltre, i valori del capitale investito tariffario delle ex aziende speciali sono sottovalutati rispetto alla reale consistenza degli investimenti realizzati dalle stesse, in quanto il valore contabile dei cespiti che hanno costituito la loro dotazione iniziale di capitale è stato determinato sulla base di valutazioni peritali tendenzialmente prudenti, con l'adozione di prezziari non sempre adeguati e vite tecniche inferiori sia a quelle previste ai fini tariffari, sia a quelle previste dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 (c.d. Decreto Criteri).

Valutare pertanto l'adeguatezza del VIR sulla base del suo scostamento dai valori attuali di RAB appare poco utile. E' dunque opportuno impostare la valutazione di adeguatezza del calcolo sulla base di criteri diversi, ad esempio stimando i dati di consistenza attraverso dei costi di ricostruzione standard, così come sembra suggerito dalle successive considerazioni svolte da codesta Autorità.

Valore di VIR legittimamente determinato e valore di VIR riconosciuto ai fini tariffari

Il Decreto Criteri prevede che l'Autorità svolga delle verifiche sui valori dei VIR, pronunciandosi sulla corretta applicazione dei principi valutativi indicati nel Decreto stesso (articolo 5).

Come è noto, il Decreto fa salvi gli accordi stipulati tra le parti (distributore concessionario ed ente locale concedente) aventi ad oggetto i criteri di determinazione del valore di rimborso degli impianti, anche se tali accordi fossero stabiliti in parziale difformità con quanto previsto dal Decreto Criteri, il quale enuncia dei principi valutativi che trovano applicazione solamente in via sussidiaria e ad integrazione della volontà lacunosa dei soggetti del rapporto di concessione.

Detto ciò, la verifica dell'Autorità non appare agevole in quanto - essendo evidentemente indirizzata ad accertare la correttezza formale dell'applicazione degli accordi tra le parti - dovrebbe approfondirne di volta in volta i contenuti dei singoli accordi, con un dispendio notevole di risorse.

E' evidente peraltro che l'utilizzo di criteri valutativi basati su costi e algoritmi di calcolo standardizzati conduce a dei risultati corretti soltanto laddove

- 1) i valori di ricostruzione standard assunti siano allineati con quelli effettivamente e legittimamente applicati dalle parti (ente concedente e gestore attuale) sulla base degli accordi convenzionali o - laddove mancanti nello specifico - sulla base degli applicabili principi valutativi indicati nel Decreto Criteri (Decreto Ministeriale n. 226 / 2011)
- 2) le vite utili utilizzate nella stima per il calcolo del degrado siano esattamente le stesse effettivamente e legittimamente applicate dalle parti sulla base degli accordi convenzionali o, dove applicabili, siano pari a quelle previste dal Decreto Criteri;
- 3) la stima del valore dei contributi pubblici deducibili avvenga sulla base degli stessi criteri effettivamente e legittimamente applicati dalle parti sulla base degli accordi convenzionali o, dove applicabili, avvenga sulla base dei principi previsti dal Decreto Criteri.

Il Decreto Criteri prevede che l'Autorità renda pubbliche eventuali osservazioni sul risultato delle verifiche effettuate, senza peraltro specificarne compiutamente le conseguenze. E' presumibile tuttavia che una valutazione negativa possa costituire la base per una rideterminazione della valutazione del rimborso, che in ogni caso sarebbe rimessa ad una collaborazione tra ente locale e concessionario.

Ad avviso di Ascopiave S.p.A., le attività di verifica dell'Autorità intervengono a monte della definizione del valore di rimborso mentre, una volta che esso sia stato correttamente e legittimamente determinato, concordato e quindi inserito nel bando di gara come valore di rimborso definitivo, esso dovrebbe essere interamente riconosciuto dal sistema tariffario.

Si ritiene infatti che l'Autorità non abbia titolo per disconoscere tale valore, dato che rappresenta a tutti gli effetti un investimento che l'aggiudicatario del servizio deve sostenere, il quale, se non adeguatamente remunerato, renderebbe di fatto antieconomica la partecipazione alla gara d'ambito ed inefficace l'impianto pro-concorrenziale della normativa di settore. Peraltro, come già ricordato, la determinazione di tale valore discende da un accordo tra ente locale e gestore uscente in cui l'aggiudicatario non ha avuto alcuna parte.

**14.13 L'Autorità, come ricordato nel documento per la consultazione 212/2012/R/GAS, in coerenza con il suo mandato istituzionale di tutela dei clienti finali, intende sviluppare una metodologia di analisi dei valori di rimborso al gestore uscente (non oggetto del presente documento per la consultazione) che consenta la verifica dei costi che vengono posti in capo ai clienti finali e permetta di individuare eventuali situazioni anomale.**

**14.14 E' in questa fase del processo che l'Autorità intende attuare quanto indicato nel documento 341/2012, valutando l'ipotesi di dotarsi di strumenti che consentano di identificare gli scostamenti del valore di rimborso rispetto a una valutazione a costi di sostituzione *standard*.**

**14.15 La procedura di verifica, secondo le intenzioni dell'Autorità, dovrebbe svilupparsi in due stadi:**

- **determinazione dello scostamento tra VIR e valore a costi di sostituzione *standard*;**
- **analisi degli scostamenti.**

**14.16 Qualora lo scostamento tra VIR e valore a costi di sostituzione *standard* sia compreso in un intervallo determinato sulla base di una ragionevole soglia di tolleranza definita dall'Autorità, quest'ultima procederà al riconoscimento della differenza tra VIR e RAB senza ulteriori analisi.**

**14.17 Qualora lo scostamento tra VIR e valore a costi di sostituzione *standard* non ricada nell'intervallo di tolleranza, l'Autorità procederà ai necessari approfondimenti ai fini di valutare la reale integrale riconoscibilità di tali costi.**

Ascopiave S.p.A. non condivide le intenzioni espresse dall'Autorità, in quanto ritiene che non siano conformi a quanto stabilito dalla normativa primaria (decreto legislativo n. 93/11, decreto legislativo n. 164/00 e legge 481/95), la quale prevede che la differenza tra VIR e RAB debba essere riconosciuta ai fini tariffari, nel presupposto che essa rappresenta di fatto per i distributori un costo che deve trovare copertura in tariffa.

Ulteriori considerazioni dell'Autorità, volte ad esempio ad evidenziare i motivi degli scostamenti tra VIR e RAB e, sulla base di ciò, escludere la riconoscibilità in tariffa di parte di tale differenza – come sembra adombrato al successivo punto 14.19 - non sono a nostro avviso accettabili.

In subordine, se l'Autorità dovesse legittimamente condurre delle verifiche, il documento non chiarisce quale sia l'obiettivo degli approfondimenti indicati nel punto 14.7 e come da questa attività di approfondimento possa derivare la non integrale riconoscibilità dei costi.



### Criticità relative allo scostamento VIR-RAB

**14.18 Il riconoscimento della differenza tra VIR e RAB potrebbe avere un impatto significativo sulle tariffe del servizio di distribuzione. Si consideri che nell'ipotesi di riconoscimento della differenza tra VIR e RAB come prospettata nel documento 341/2012, a fronte di uno scostamento VIR-RAB pari al +5%, ci sarebbe un impatto complessivo pari a circa +2,5% sul livello dei costi riconosciuti e pari a circa +0,3%-0,4% sulla spesa annua del cliente tipo (occorre peraltro considerare che lo scaglionamento nel tempo dello svolgimento delle gare diluirà tale fenomeno). Considerato tale impatto, che potrebbe essere superiore ai valori illustrati, in relazione all'esigenza di tutela degli interessi degli utenti, l'Autorità ritiene pertanto necessario vagliare la natura di tali scostamenti e analizzare gli effetti che i diversi approcci nel riconoscimento di tale differenza possono produrre in termini di onerosità del servizio, come meglio si vedrà nel seguito.**

**14.19 L'Autorità ritiene che, nei casi in cui il valore delle immobilizzazioni nette di località sia stato determinato ai fini tariffari sulla base dei dati concreti delle singole imprese, differenze tra VIR e RAB difficilmente possano giustificare oneri a carico dei clienti finali. L'analisi condotta sulle ragioni di possibili scostamenti tra VIR e RAB ha portato a identificare due partite sulle quali è opportuno avviare una riflessione. Parte delle differenze potrebbe essere riconducibile alla diversa perimetrazione dei contributi: nella regolazione tariffaria è previsto che parte dei contributi da privati sia portata in diminuzione del capitale investito, mentre ai sensi delle disposizioni del decreto n. 226/11, ai fini della valutazione del VIR sono considerati solo i contributi pubblici. Parte delle differenze potrebbe essere riconducibile alla diversa durata delle vite utili dei cespiti, essendo quelle assunte ai fini regolatori più brevi rispetto a quelle riportate nel decreto n. 226/11. Il riconoscimento di tali differenze potrebbe implicare di fatto un doppio riconoscimento di costi a carico dei clienti finali.**

Le considerazioni espresse al punto 14.19 non sono condivisibili per i motivi già espressi sul punto 14.17.

La differenza tra valori di VIR e valori di RAB rappresentano comunque un costo (per i gestori entranti) oppure un mancato introito (per i gestori uscenti che, vincendo la gara e riaggiudicandosi il servizio, rinunciano a incamerare i valori di VIR dei loro impianti) e, come tali, ad avviso di Ascopiave S.p.A., debbono trovare riconoscimento in tariffa.

### Considerazioni sulla previsione dell'articolo 13 del decreto n. 226/11 alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 93/11

**14.20 Tra le condizioni economiche oggetto di gara è compreso lo sconto sulla quota di ammortamento, nella misura riconosciuta in tariffa, della differenza tra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all'ambito.**



**14.21** L'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 93/11 prevede che l'Autorità, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto legge n. 159/07, riconosca in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso, come determinato ai sensi del decreto n. 226/11, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

**14.22** Come indicato nel documento 341/2012, l'Autorità è orientata a riconoscere annualmente un ammontare calcolato come rata annua posticipata di ammortamento di un debito, determinato secondo logiche finanziarie di ammortamento a rata costante, assumendo un tasso di attualizzazione pari al livello del tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC.

Se l'Autorità dovesse orientarsi verso questa soluzione, Ascopiave S.p.A. ritiene che il tasso di attualizzazione dovrebbe essere pari al tasso di rendimento riconosciuto sulla RAB, che è rappresentativo del costo medio ponderato del capitale aziendale (WACC) e non semplicemente del costo del debito.

In alternativa, dato che il costo del debito è inferiore al costo medio del capitale effettivamente impiegato, si determinerebbe una sottoremunerazione del capitale che renderebbe antieconomica la partecipazione alle gare d'ambito caratterizzate da importanti differenziali tra VIR e RAB.

**14.23** A tal proposito risulta ragionevole limitare tale riconoscimento ai casi in cui la differenza sia riferita a cespiti dove gestore uscente e gestore entrante siano diversi.

Ascopiave S.p.A. non condivide affatto tale soluzione.

Essa ha infatti il difetto, come peraltro riconosciuto al successivo punto 14.24, di preconstituire uno svantaggio competitivo per il gestore uscente che, nel caso in cui si aggiudicasse la gara, si troverebbe a poter applicare delle tariffe inferiori rispetto ai suoi concorrenti.

Lo svantaggio non deriverebbe tanto dal fatto di poter offrire uno sconto tariffario solo su porzioni limitate del valore degli assets, quanto dal fatto che – a fronte della rinuncia a realizzare il valore di rimborso dei suoi impianti (che equivale a tutti gli effetti ad una decisione di investimento, il cui valore corrisponde al VIR) – il gestore uscente perderebbe la possibilità di recuperare la differenza tra valori di VIR e valori di RAB, differenza a cui potrebbe in ogni caso rinunciare, allo stesso modo dei suoi concorrenti, offrendo uno sconto tariffario.

Se la normativa tariffaria fosse configurata in questi termini, essa altererebbe la posizione di partenza degli operatori, creando delle discriminazioni contrarie al principio di parità di trattamento dei concorrenti.

In particolare, nel caso in cui il valore di rimborso (VIR) sia superiore al capitale investito tariffario (RAB), il gestore uscente sarebbe incentivato ad uscire dalla gestione e a realizzare il valore degli impianti, dal momento che, a differenza dei suoi concorrenti, gli sarebbe negata qualsiasi remunerazione sugli investimenti eccedenti rispetto al valore di RAB.

Per concludere, Ascopiave S.p.A. ritiene tale soluzione non corretta e inaccettabile, in quanto compromette la parità di trattamento dei concorrenti alle gare.

**14.24 Tale soluzione implica tuttavia un'alterazione della posizione dei diversi soggetti che partecipano alla gara. Chi è proprietario di quote consistenti di *asset* in un ambito risulterebbe paradossalmente svantaggiato in sede di gara da tale disposizione, in quanto potrebbe offrire lo sconto solo su porzioni limitate del valore degli *asset*.**

**14.25 In alternativa, si potrebbe prevedere il riconoscimento della differenza tra VIR e RAB per tutti i cespiti. In questo caso è evidente che, specularmente rispetto alla prima soluzione, il soggetto proprietario godrebbe di un rilevante vantaggio, potendo offrire sconti elevati sulle quote di proprietà, non essendo connessi a tali quote effettivi esborsi finanziari.**

La soluzione alternativa proposta al punto 14.25 appare preferibile, in quanto - prevedendo un riconoscimento delle differenze tra valori di VIR e di RAB per tutti i cespiti e quindi sia in capo ai nuovi gestori entranti, sia in capo ai gestori uscenti che dovessero riconfermarsi nella gestione del servizio - garantisce un equo trattamento a tutti i concorrenti, mettendoli in condizioni di parità

A differenza dell'Autorità Ascopiave S.p.A. peraltro non ritiene che tale soluzione precostituisca un vantaggio per il gestore uscente il quale a tutti gli effetti, partecipando alla gara, compie una scelta di investimento, decidendo di non realizzare il valore di rimborso degli impianti per continuare a gestire il servizio.

Non esiste dunque alcuna differenza nella posizione dei potenziali gestori entranti ed il gestore uscente.

L'unico inconveniente di una soluzione del genere, laddove emergesse uno scostamento significativo tra valori di VIR e quelli di RAB, sarebbe un significativo incremento delle tariffe applicate, che potrebbe essere viceversa contenuto adottando la soluzione alternativa prospettata al successivo punto 14.26.

**14.26 Rispetto a tali criticità, oltre alle ipotesi indicate nei paragrafi precedenti, si potrebbe prevedere l'ipotesi di assumere il VIR quale valore delle immobilizzazioni di località ai fini regolatori. Tale ipotesi avrebbe da un lato il vantaggio di diluire eventuali differenze tra VIR e RAB su un periodo più lungo, riducendo quindi l'impatto sulle tariffe, dall'altro di eliminare le criticità sopra esplicitate in relazione alla valutazione delle offerte, in quanto la differenza tra VIR e RAB sarebbe nulla.**

Questa è la soluzione che Ascopiave S.p.A. considera preferibile, per le ragioni bene evidenziate da codesta Autorità.

**14.27 Rispetto a tali ipotesi l'Autorità intende fare una attenta valutazione, esaminando i diversi profili di criticità e coordinando il proprio intervento sia con l'Autorità garante**

della concorrenza e del mercato, sia con il Ministero dello sviluppo economico, per i profili di competenza.

Ascopiave S.p.A. ritiene quanto mai opportuno tale coordinamento.

**Esigenze di certezza sul VIR per i soggetti che partecipano alla gara**

**14.28 Rispetto alle esigenze, segnalate anche nell'ambito della consultazione, di certezza sul VIR riconosciuto in tariffa, l'Autorità tiene a precisare che tutte le analisi di congruità e le valutazioni descritte nei paragrafi precedenti dovranno essere svolte prima dello svolgimento della gara. Pertanto le attività di analisi saranno organizzate in modo tale che i valori delle reti indicati nel bando di gara, qualora coerenti con le indicazioni formulate dall'Autorità, dovranno poi trovar riconoscimento in tariffa.**

Ribadendo la convinzione che le verifiche condotte dall'Autorità dovrebbero limitarsi a stabilire la congruità dell'applicazione delle metodologie di valutazione del VIR e che non potranno comportare un disconoscimento unilaterale dei valori concordati tra enti locali e gestori uscenti, laddove diventino valori definitivi di rimborso indicati nei bandi di gara. Ascopiave S.p.A. condivide pienamente le intenzioni espresse da codesta Autorità di voler dare certezza alla normativa ed a tali valori in tempi compatibili con i termini temporali massimi stabiliti dal Decreto Criteri per la pubblicazione dei bandi di gara.


**Valori di rimborso a regime**

Si segnala a codesta Autorità che vi sono altri aspetti che richiederebbero una specifica regolamentazione, da emanare possibilmente prima della pubblicazione dei bandi.

Tra gli aspetti rilevanti vi sono senz'altro le modalità concrete di determinazione dei valori di rimborso a regime.

Pur essendo infatti stabilito che a regime i valori di rimborso saranno allineati al valore del capitale investito tariffario dei cespiti di località, sarà necessario specificare meglio come verranno riconosciuti gli investimenti realizzati dal gestore uscente che, al momento di cessazione della gestione, non hanno ancora trovato riconoscimento nel valore di RAB, la quale, come è noto e stante all'attuale impianto regolatorio, si aggiorna con un ritardo temporale di due anni.

Rimanendo a disposizione per Vostri eventuali richieste di chiarimento e approfondimento, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



Dr. Roberto Gumirato  
(Direttore Generale di Ascopiave S.p.A.)